PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2416 di venerdì 11 giugno 2010

REACH: modificato un allegato delle schede di sicurezza

Modificato l'allegato II del regolamento REACH: nuovi contenuti per le schede di dati della sicurezza previste per le sostanze e i preparati pericolosi.

google_ad_client

Aggiornameo del 19.05.2014: REACH: modifica dell'allegato XVII

Con regolamento n. 453/2010 in vigore dal 20 giugno 2010, è stato modificato l'allegato II del Regolamento 1907/2006 (REACH), che indica i contenuti delle schede di dati della sicurezza previste per le sostanze e i preparati pericolosi.

La modifica si è resa necessaria in previsione del fatto che le direttive 67/548/CE (classificazione delle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (classificazione dei preparati pericolosi) saranno sostituite dal Regolamento 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è quindi così modificato:

1. a decorrere dal 1° dicembre 2010:
"- l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- all'allegato VI, punto 3.7, nel titolo le parole «(cfr. punto 16 della scheda di dati di sicurezza)» sono sostituite da «(cfr. sezione 1 della scheda di dati di sicurezza)»;"

2. a decorrere dal 1° giugno 2015:
"l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento."

3. Fino al 1° dicembre 2010:
"- i fornitori di sostanze che applicano l'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 possono applicare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall'articolo 1, punto 1, del presente regolamento.
- i fornitori di miscele possono applicare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall'articolo 1, punto 1, del presente regolamento."

4. Fino al 1° giugno 2015:
"- i fornitori di miscele che applicano l'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 possono applicare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall'articolo 1, punto 2, del presente regolamento.
- i fornitori di miscele che applicano il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza la classificazione delle sostanze indicate in tale sottosezione in conformità della direttiva 67/548/CEE, comprese l'indicazione di pericolo, le lettere che indicano il simbolo e le frasi R, oltre alla classificazione che comprende le indicazioni di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- i fornitori di miscele che applicano il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 2.1 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, la classificazione della miscela in conformità della direttiva 1999/45/CE, oltre alla classificazione che comprende le

indicazioni di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- i fornitori di miscele che soddisfano i criteri di classificazione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando applicano il paragrafo 3 dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni uguali o superiori al più basso tra i valori elencati al punto 3.2.1, lettera a), dell'allegato II del presente regolamento oltre alle sostanze indicate al punto 3.2.1 dello stesso allegato.
- i fornitori di miscele che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando applicano il paragrafo 3 dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni singole uguali o superiori all'1 % in peso nelle miscele non gassose e allo 0,2 % in volume nelle miscele gassose, oltre alle sostanze indicate al punto 3.2.2 dell'allegato II del presente regolamento."

5. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006:
- per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 o dicembre 2010, per le quali non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell'allegato I del presente regolamento prima del 1 o dicembre 2012.
- le miscele immesse sul mercato prima del 1 o giugno 2015, per le quali non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell'allegato II del presente regolamento prima del 1 o giugno 2017.
- le schede di dati di sicurezza per le miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1 o dicembre 2010 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi alle prescrizioni dell'allegato I del presente regolamento fino al 30 novembre 2012.

Commissione Europea - Regolamento (UE) N. 453/2010 del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it